



TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 42

Testo unico 1929, art. 36

I sottufficiali in congedo dell'arma dei carabinieri Reali che aspirino, in base all'art. 36, alla nomina ad ufficiale di complemento nella propria arma, debbono aver prestato il servizio in guerra, specificato nell'articolo stesso, col grado di brigadiere o di maresciallo e non aver superato 55 anni di età.

La dichiarazione di idoneità è emessa, per ciascun aspirante, dalla commissione speciale di avanzamento esistente presso il comando generale dell'arma, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Versione in vigore dal 30 maggio 1938 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 gennaio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-42-testo-unico-1929-art-36/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it